

**DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2020
29/2020/R/TLR**

ESITI DELLE VALUTAZIONI DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PRESENTATE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR, DALLE SOCIETÀ HOTEL VIOZ DI FAVA ETTORE & C. S.A.S, LARIO GREEN ENERGY S.R.L., NELSA S.R.L., SECAB SOCIETÀ COOPERATIVA, TELEZIP S.R.L E DAL COMUNE DI ISERA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1098^a riunione del 4 febbraio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 508/2019/R/tlr (di seguito: deliberazione 508/2019/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore "*qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di*

spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”;

- l’OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all’art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a) presenza di più del 50 per cento dell’estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all’avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all’interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));
- l’Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l’Autorità, con deliberazione 508/2019/R/tlr, ha aggiornato l’elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Telezip S.r.l., con comunicazione del 25/11/2019 (prot. Autorità 31205/A del 26/11/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Rete Telezip” sita nel comune di Padova (PD); l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
- la società Lario Green Energy S.r.l., con comunicazione del 25/11/2019 (prot. Autorità 31335/A del 26/11/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Teleriscaldamento LGE Colverde” sita nel comune di Colverde (CO); l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
- la società SECAB Società Cooperativa, con comunicazione del 25/11/2019 (prot. Autorità 31336/A del 26/11/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Impianto di cogenerazione e teleriscaldamento Paluzza” sita nel comune di Paluzza (UD); l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
- il Comune di Isera (TN), con comunicazione del 28/11/2019 (prot. Autorità 31703/A di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete autogestita nel territorio comunale; l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione;
- la società Nelsa S.r.l., con comunicazione del 11/12/2019 (prot. Autorità 33437/A di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità le reti denominate “C.T. palestra comunale” e “C.T. scuola media”, site rispettivamente nei comuni di

Brenna (CO) e Lurago d'Erba (CO); con comunicazione del 19/12/2019 (prot. Autorità 34537/P di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 9/01/2020 (prot. Autorità 641/A di pari data); l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare per entrambe le reti la presenza del requisito c) di esclusione;

- la società Hotel Vioz di Fava Ettore & C. S.a.s., con comunicazione del 20/11/2019 (prot. Autorità 30667/A del 21/11/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Rete TLR Hotel Vioz" sita nel comune di Peio (TN); con comunicazione del 19/12/2019 (prot. Autorità 34542/P di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 15/01/2020 (prot. Autorità 1340/A del 16/01/2020); l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario accogliere le istanze di esclusione per le reti di telecalore presentate da:
 - a) Telezip S.r.l., con riferimento alla rete denominata "Rete Telezip" sita nel comune di Padova (PD);
 - b) Lario Green Energy S.r.l., con riferimento alla rete denominata "Teleriscaldamento LGE Colverde" sita nel comune di Colverde (CO);
 - c) SECAB Società Cooperativa, con riferimento alla rete denominata "Impianto di cogenerazione e teleriscaldamento Paluzza" sita nel comune di Paluzza (UD);
 - d) Comune di Isera (TN), con riferimento alla rete autogestita nel territorio comunale;
 - e) Nelsa S.r.l., con riferimento alle reti denominate "C.T. palestra comunale" e "C.T. scuola media", site rispettivamente nei comuni di Brenna (CO) e Lurago d'Erba (CO);
 - f) Hotel Vioz di Fava Ettore & C. S.a.s., con riferimento alla rete denominata "Rete TLR Hotel Vioz", sita nel comune di Peio (TN);
- sia altresì opportuno, in un'ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 508/2019/R/tlr, integrato con le reti escluse ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr e di cui sopra

DELIBERA

1. di accogliere le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall'Autorità presentate da:
 - a) Telezip S.r.l., con riferimento alla rete denominata "Rete Telezip" sita nel comune di Padova (PD);

- b) Lario Green Energy S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento LGE Colverde” sita nel comune di Colverde (CO);
 - c) SECAB Società Cooperativa, con riferimento alla rete denominata “Impianto di cogenerazione e teleriscaldamento Paluzza” sita nel comune di Paluzza (UD);
 - d) Comune di Isera (TN), con riferimento alla rete autogestita nel territorio comunale;
 - e) Nelsa S.r.l., con riferimento alle reti denominate “C.T. palestra comunale” e “C.T. scuola media”, site rispettivamente nei comuni di Brenna (CO) e Lurago d’Erba (CO);
 - f) Hotel Vioz di Fava Ettore & C. S.a.s., con riferimento alla rete denominata “Rete TLR Hotel Vioz”, sita nel comune di Peio (TN);
2. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 1 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all’*Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* (ATT), restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell’Autorità, gli obblighi informativi definiti dall’OITLR;
 3. di allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 508/2019/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (*Allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
 4. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
 5. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo *Allegato A*, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

4 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini